

REGIONE LAZIO

DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di domande di contributo per la presentazione di *Iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio*.

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Tipologia degli interventi ammissibili

Art. 4 – Risorse finanziarie e contributi concedibili

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Art. 6 – Documentazione richiesta

Art. 7 – Motivi di esclusione

Art. 8 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

Art. 9 – Spese ammissibili

Art. 10 – Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi

Art. 11 - Informazione

Art. 12 – Controlli

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Con la Memoria di Giunta Regionale del 23 ottobre 2018, la Regione Lazio ha assunto l'obiettivo di sostenere la conservazione e la trasmissione della storia e della memoria dei principali avvenimenti alla base della costruzione della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea come risultato di un processo di costruzione di una società aperta, inclusiva, basata sul rispetto e la tolleranza delle differenze culturali, sociali, politiche e religiose.

Il presente Avviso Pubblico intende sostenere, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, progetti e iniziative finalizzate a valorizzare la ricostruzione storica e la memoria dei principali avvenimenti della storia del Paese alla base del percorso di formazione e sviluppo dell'Italia democratica e repubblicana, presentati da Enti privati senza fini di lucro. Sono finanziabili progetti e iniziative finalizzati a:

- sostenere percorsi di ricerca storica;
- migliorare la conservazione dei beni, dei materiali e degli archivi storici;
- favorire, soprattutto tra i cittadini e le giovani generazioni, la divulgazione e ricostruzione della storia e della memoria attraverso: seminari, incontri scientifici, realizzazione di materiali divulgativi e didattici nelle diverse forme e tipologie (pubblicazioni cartacee, digitali, audio-visive, mostre espositive, ecc.), corsi di approfondimento.

Verranno **privilegiate le iniziative ispirate alle seguenti celebrazioni storiche:**

- la Seconda Guerra Mondiale nel Lazio e in Italia;
- la Resistenza e i movimenti antifascisti;
- la nascita e l'evoluzione dell'Unione Europea;
- la Shoah e le persecuzioni nazifasciste degli ebrei di Roma e del Lazio;
- il ricordo dell'esodo istriano-dalmata;
- la Liberazione e la nascita della Repubblica;
- la Giornata dei Lavoratori;
- il ricordo delle vittime del terrorismo in Italia;
- il ricordo delle vittime del terrorismo internazionale;
- la fine del muro di Berlino.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

Il presente Avviso Pubblico è rivolto agli Enti privati senza finalità di lucro (di seguito "Ente proponente"), costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, che operano da almeno 1 anno, coerentemente con le finalità previste nel proprio Statuto, nell'ambito delle tematiche di cui all'Articolo 1, incluse le **associazioni combattentistiche, le associazioni delle vittime della guerra, i comitati e le associazioni a vario titolo impegnati nel ricordo delle vittime del terrorismo italiano e internazionale, le istituzioni culturali private senza fine di lucro (archivi, fondazioni, biblioteche, ecc.).**

Gli Enti proponenti devono avere i seguenti requisiti:

1. avere la sede legale o operativa nel territorio regionale;
2. essere legalmente costituiti ed operare da almeno 1 anno, coerentemente con le finalità previste nel proprio Statuto, nell'ambito delle tematiche di cui all'Articolo 1;
3. non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, inclusa la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di "antimafia";

4. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Tali soggetti possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di interventi anche in partenariato con altri Enti proponenti in possesso dei medesimi requisiti in precedenza indicati. In questo caso dovrà essere individuato l'Ente capofila che provvederà a sottoscrivere ed inviare la domanda elencando tutti i soggetti componenti il partenariato.

Il capofila costituirà unico responsabile nei confronti della Regione ai fini dell'attuazione del progetto e unico beneficiario ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Non possono presentare domanda, neppure in qualità di membri del partenariato, Enti che svolgano attività politica o sindacale.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

In relazione alle tematiche e alle celebrazioni storiche illustrate sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) iniziative didattiche, cicli di incontri e corsi di formazione nelle scuole e/o nei comuni del territorio;
- b) visite e viaggi della Memoria Storica rivolti a: studenti e scuole/università, insegnanti e docenti, per lo studio, l'apprendimento e l'aggiornamento, nei luoghi simbolo, di eventi storici;
- c) realizzazione di materiale divulgativo, di approfondimento o informativo (cartaceo, digitale, audio-visivo, mostre espositive, ecc.) comprendente: pubblicazioni tematiche, biografie, mostre ed esposizioni commemorative;
- d) incontri con protagonisti e testimoni di eventi storici significativi, anche in relazione alla storia locale;
- e) ricerca e ricostruzione della storia attraverso progetti di studio, conservazione ed elaborazione delle fonti raccolte in archivi, biblioteche o altre istituzioni italiane e/o straniere;
- f) miglioramento delle condizioni di conservazione e valorizzazione dei beni storici e dei materiali archivistici o bibliotecari.

Sono ammesse a contributo le sole iniziative che si svolgano sul territorio della Regione Lazio.

Ciascun soggetto potrà presentare una proposta progettuale contenente anche più interventi tra quelli suindicati.

Le iniziative di cui sopra dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2020.

ART 4 - RISORSE FINANZIARIE E CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Le risorse destinate al finanziamento dell'Avviso Pubblico sono pari a € 200.000,00 a valere sul Capitolo R31910 per l'E.F. 2019.

Il contributo concedibile ad ogni domanda non può superare nessuno dei seguenti massimali:

- il valore complessivo di € 10.000,00;
- il 90% delle spese ammissibili di cui all'Articolo 9.

Il contributo effettivamente liquidabile ed erogabile non può superare, inoltre, quanto necessario a consentire il pareggio di bilancio del progetto, inteso quale differenza tra spese sostenute ed eventuali entrate conseguite con riferimento agli interventi attuati (anche derivanti da sponsorizzazioni, contributi pubblici o privati o altre forme di erogazione percepite).

ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di contributo, conforme all'**Allegato A1** del presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proponente o del soggetto capofila nel caso di partenariato, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso Pubblico, **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo:**

cultura@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

Le domande dovranno avere indicata, come oggetto, la dicitura:

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di domande di contributo per la presentazione di ***Iniziative per la***
costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio.

Nella domanda dovrà essere indicata una casella PEC, che la Regione Lazio utilizzerà ad ogni effetto di legge, per la comunicazione di ogni atto o informazione inerente il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione indicate al successivo Articolo 7. In caso di mancata indicazione verrà utilizzata la medesima casella PEC usata per la trasmissione della domanda.

La domanda e i relativi allegati devono essere redatti e sottoscritti nel rispetto delle norme previste dall'Art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Ciascun Ente proponente potrà presentare, individualmente o come capofila o partecipante in caso di domanda in partenariato, un'unica domanda di contributo.

Nel caso di superamento di tale limite verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda tempestivamente trasmessa.

ARTICOLO 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Domanda di ammissione a contributo (**Allegato A1**);
2. scheda illustrativa contenente la descrizione del progetto, con specifica indicazione delle attività svolte da ogni Ente partner in caso di progetto in partenariato, e corredata dalla scheda finanziaria previsionale del progetto (**Allegato A2**);

3. scansione del documento d'identità del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D.Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);
4. Atto Costitutivo, Statuto e Curriculum professionale dell'Ente proponente (nel caso di progetto presentato in partenariato, tali documenti devono essere presentati per ciascun Ente partner);
5. informativa in materia di Privacy (**Allegato A3**).

Nel caso di domande presentate in partenariato occorre inoltre specificare nel progetto le attività affidate ad ogni Ente partner e allegare:

6. Atto di Adesione al progetto sottoscritto dal legale rappresentante di ogni Ente partner (**Allegato A4**).

ARTICOLO 7– MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande sono ritenute immediatamente inammissibili in caso di:

1. mancato invio degli allegati A1 e A2 (domanda di ammissione e scheda illustrativa) entro i termini fissati dall'Articolo 5 dell'Avviso (30 giorni a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.);
2. domanda presentata da soggetti diversi da quelli previsti all'Articolo 2 (nel caso di domanda presentata in partenariato, la stessa è ammissibile a valutazione solo se tutti i soggetti partecipanti rientrano tra quelli previsti all'Articolo 2);
3. trasmissione difforme dalle modalità indicate all'Articolo 5.

In tutti gli altri casi, la Regione Lazio procederà, ove necessario, a chiedere apposita regolarizzazione o integrazione o chiarimenti. Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si procederà alla costituzione di un'apposita Commissione di Valutazione interna, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, composta da un Presidente e 2 membri individuati tra il personale in servizio presso l'Amministrazione.

L'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Lazio procederà all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, al fine di accertare l'ammissibilità formale delle domande trasmesse.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

Il punteggio totale non potrà essere superiore a 100 punti così attribuibili:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
-------------------------------	--------------

Chiarezza, completezza descrittiva e coerenza del progetto proposto anche rispetto al/i contesto/i di riferimento	Da 0 a 20
Significatività storica, istituzionale e culturale dell'iniziativa in relazione alle finalità e ai riferimenti storici indicati nel presente avviso	Da 0 a 20
Ricaduta territoriale dell'iniziativa anche in relazione al livello di coinvolgimento delle comunità locali nella fase di realizzazione	Da 0 a 20
Validità dell'approccio didattico/formativo/divulgativo;	Da 0 a 10
Partecipazione attiva di altri enti (nel caso di progetti in partenariato) oppure concorso esterno (mediante contributi, sponsorizzazioni o patrocini solo se già formalmente concessi) di altri soggetti pubblici o privati	Da 0 a 10
Capacità tecnico-organizzativa del/i soggetto/i esecutore/i dell'iniziativa, anche in relazione alle competenze acquisite in relazione alle attività precedentemente svolte ricavabili dal curriculum professionale	Da 0 a 10
Congruità del piano finanziario proposto	Da 0 a 10
Punteggio massimo totale	100

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda che avrà ottenuto il miglior punteggio per la “**Significatività storica, istituzionale e culturale dell'iniziativa**”.

La Commissione valuta le domande attribuendo i relativi punteggi e definendo la graduatoria di merito.

Potranno essere ammesse a contributo le domande che conseguano una valutazione di **almeno 70 punti sui 100 disponibili**.

La Commissione procederà quindi, per le sole domande che abbiano superato la soglia minima prevista al precedente periodo, a quantificare il contributo concedibile, sulla base dei *costi ammissibili* ai sensi dell'Articolo 9.

Nel caso di riscontrata incongruità di alcune spese ammissibili, la Commissione potrà procedere a eliminare tale spesa dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro limiti ritenuti congrui.

Al termine della procedura di valutazione, la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, con propria determinazione, approva: a) la graduatoria delle domande valutate con l'indicazione, per quelle ammesse a contributo, dell'importo concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; b) l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La suddetta determinazione verrà pubblicata, ad ogni effetto di legge incluso quello di comunicazione ai destinatari, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.lazio.it

ARTICOLO 9 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le sole spese in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. rientranti nelle categorie indicate nel modello di scheda finanziaria (Allegato A2) e nel rispetto dei massimali ivi descritti;
2. effettivamente sostenute dall'Ente proponente (o Enti partner nel caso di domande in partenariato) con mezzi pienamente tracciabili (bonifico, addebito in conto, carta di credito o bancomat o altri mezzi di pagamento elettronico);
3. giustificate da documentazione contabile (fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante) in regola con le disposizioni vigenti, anche in materia fiscale, intestate all'Ente proponente (o Enti partner nel caso di domande in partenariato) e recanti causali chiaramente riconducibili all'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
4. spese per le fidejussioni di cui all'Art.10.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative utilmente collocate in graduatoria saranno finanziate secondo l'ordine indicato dal punteggio ottenuto in sede di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo concedibile ad ogni domanda non può superare nessuno dei seguenti massimali:

- il valore complessivo di € 10.000,00;
- il 90% delle spese ammissibili di cui all'Articolo 9.

Il contributo effettivamente liquidabile ed erogabile non può superare, inoltre, quanto necessario a consentire il pareggio di bilancio del progetto, inteso quale differenza tra spese sostenute ed eventuali entrate conseguite, con riferimento agli interventi attuati (anche derivanti da sponsorizzazioni, contributi pubblici o privati o altre forme di erogazione percepite).

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria prevista dall'Articolo 8, la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, provvederà a trasmettere, all'indirizzo PEC indicato dagli Enti proponenti nella propria domanda, apposito atto di impegno, finalizzato alla accettazione del contributo concesso, che dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto, entro il termine ivi indicato, pena la decadenza dal contributo concesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

È quindi onere di tutti gli interessati garantire la funzionalità della suddetta PEC, comunicando tempestivamente, alla medesima Direzione, qualsiasi variazione o problematica dovesse subentrare.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di impegno gli Enti proponenti possono richiedere la concessione di un acconto sul contributo concesso, pari al 50% dell'importo.

La concessione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria, rilasciata da istituti bancari o assicurativi abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti e regolarmente iscritti nei relativi registri, secondo il modello che verrà fornito dalla sopracitata Direzione a seguito della richiesta di acconto.

Nel caso di progetti presentati in partenariato, l'atto di impegno dovrà essere accompagnato da un mandato di rappresentanza di ogni partner al capofila, ai fini dei rapporti con la Regione e dell'erogazione del contributo regionale.

La rimanente quota del 50%, ovvero l'intero contributo nel caso di mancata richiesta dell'acconto, sarà erogata dopo l'avvenuta ricezione, da parte della Regione Lazio, della richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante, accompagnata dalla seguente documentazione di rendicontazione degli interventi attuati:

1. relazione descrittiva delle attività realizzate e delle spese sostenute ed eventuali ulteriori entrate percepite, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo lo schema che verrà fornito dalla Direzione competente, accompagnata dalla documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute (secondo le disposizioni già indicate all'Articolo 9) e del regolare addebito sul conto dell'Ente proponente (o degli Enti partner nel caso di partenariato), dalla documentazione fotografica comprovante gli eventi aperti al pubblico realizzati, da copia dei materiali eventualmente prodotti. La relazione descrittiva deve evidenziare, in maniera analitica, i seguenti elementi:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - b) l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
 - c) ricadute sulla realtà territoriale interessata.
2. Se la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata risulta inferiore a quella dichiarata nel piano economico finanziario, il contributo da liquidare è rideterminato nei limiti necessari al rispetto dei massimali indicati all'Articolo 4.
3. In ogni caso, il contributo erogato non potrà mai eccedere i massimali indicati nel citato Articolo 4.
4. In caso di irregolarità sanabili nella rendicontazione prodotta, la Direzione competente provvede a richiedere eventuali precisazioni o integrazioni. Nel caso di irregolarità non sanabili, o non sanate nonostante la richiesta della Direzione competente, il contributo è liquidato prendendo in considerazione le sole spese ammissibili regolarmente rendicontate, salvo quanto successivamente indicato in tema di variazioni progettuali sostanziali non autorizzate.

In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile, mediante appropriata comunicazione, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.

Gli interventi devono essere attuati in modo conforme al progetto ammesso a contributo.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere tempestivamente comunicata ed autorizzata dalla Direzione competente.

L'autorizzazione è concessa esclusivamente qualora la variazione:

- sia adeguatamente motivata;
- non comporti una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;

- ove oggettivamente possibile, sia richiesta con preavviso sufficiente a consentire all'Amministrazione le valutazioni di competenza.

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 1996: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi". L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

In sede di liquidazione, fermo restando il rispetto dei massimali di contributo concedibile e liquidabile previsti:

- saranno operate riduzioni d'ufficio del contributo, in relazione alle spese connesse ad attività oggetto di variazioni non autorizzate;
- saranno dichiarati decaduti i contributi assegnati, in caso di modifiche non autorizzate che abbiano comportato una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto al progetto iniziale oppure in presenza di dichiarazioni sostitutive non veritiere rese dal beneficiario;
- saranno operate riduzioni d'ufficio, fino, nei casi più gravi, alla decadenza integrale del contributo, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione di cui nell'Art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 1996;
- saranno operate riduzioni d'ufficio e, nei casi più gravi, decadenza integrale del contributo, in caso di mancato riscontro alle richieste formulate dalla Direzione competente, ai fini della verifica delle attività svolte e conseguente liquidazione del contributo;
- sarà, inoltre, dichiarata la decadenza integrale del contributo in caso di produzione di false attestazioni o dichiarazioni inerenti l'attività svolta e le spese sostenute, o di mancata conclusione degli interventi entro il 30/06/2020 o di mancata trasmissione della rendicontazione entro il 30/08/2020, salvo eventuale proroga formalmente autorizzata dalla Direzione competente, dietro motivata e tempestiva istanza dell'Ente proponente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e se del caso, revocare il contributo, nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'Ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti, comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento.

La verifica dell'Amministrazione sulla rendicontazione dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

Si specifica che, nel caso di finanziamento di progetti presentati in partenariato, la Regione Lazio manterrà rapporti amministrativi e finanziari esclusivamente con il soggetto capofila del partenariato, che provvederà ad incassare integralmente il contributo concesso, anche per le quote relative a spese sostenute dagli Enti partner.

La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma **entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa e, comunque, entro e non oltre il 30 agosto 2020.**

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONE

I soggetti interessati possono prendere visione del presente Avviso Pubblico e dei documenti allegati sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it e rivolgersi per ulteriori informazioni presso la sede della Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvana Vitagliano
Indirizzo e-mail: svitagliano@regione.lazio.it

ARTICOLO 12 - CONTROLLI

La Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale cura il monitoraggio ed il controllo su corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.

La Regione si riserva il diritto di disporre, in qualsiasi momento, verifiche, puntuali o a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.